SARDIGNA CHIRCAS
SARDEGNA RICERCHE

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Programma Regionale

SARDEGNA FESR 2021-2027

Priorità 1 - Competitività intelligente

Azione 1.1.1

Sostegno ai Progetti di R&S delle MPMI nella Piattaforma Energie Rinnovabili

Area di specializzazione
“Reti Intelligenti per la gestione efficiente dell’energia”
Tecnologie per la transizione energetica

FAQ

16-03-2026

COESIONE ITALIA 21-27 SARDEGNA

Cofinanziato dall'Unione europea

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

D.1 Sostenibilità ambientale del Progetto deve essere già posseduta alla presentazione della domanda oppure sarà finanziata dal bando?

R.1 Gli strumenti e le metodologie citate nell'Art. 10 delle Disposizioni Attuative, all'interno del criterio di valutazione tecnico-scientifica "Sostenibilità ambientale", non devono essere già posseduti al momento della presentazione della domanda.

Si tratta di elementi utili alla valutazione della sostenibilità ambientale che il Progetto può generare. Pertanto, possono essere sviluppati, implementati o acquisiti nell'ambito delle attività progettuali.

Per il dettaglio dell'ammissibilità e la rendicontazione delle spese si rimanda all'Allegato G del bando.

D.2 In cosa si distinguono la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale ai fini del bando?

R.2 Per la distinzione tra ricerca industriale e sviluppo sperimentale si rimanda all'Appendice 1 – Definizioni delle Disposizioni Attuative del bando, che fornisce le descrizioni ufficiali delle due tipologie di attività:

"- per «***ricerca industriale***» si intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud). La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in un ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

- per «***sviluppo sperimentale***» si intende l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi i prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (tra cui industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, i big data e le tecnologie cloud o hedge). Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti."

D.3 Se un'impresa è interessata a partecipare al bando ma non ha una sede in Sardegna, può insediarsi presso la Piattaforma Energie Rinnovabili?

R.3 La Piattaforma Energie rinnovabili dispone di locali attrezzati e idonei ad ospitare imprese interessate ad insediarsi; al momento sono ancora disponibili alcuni spazi.

In generale, Sardegna Ricerche mette a disposizione gli spazi di insediamento nelle varie sedi del Parco. Le informazioni dettagliate sulle condizioni e modalità di insediamento sono consultabili sul sito

istituzionale nella seguente pagina: LINK .

D.4 È possibile portare strumenti di misura propri oppure installare i prototipi presso la Piattaforma Energie rinnovabili per le attività del progetto?

R.4 In linea generale la risposta è affermativa. È possibile portare presso la Piattaforma attrezzature proprie come, strumenti di misura, prototipi, sensoristica e quant'altro utile ai fini delle attività previste nel progetto.

È però necessario che tali dotazioni presentino condizioni tecniche e di sicurezza idonee per essere ospitate/installate presso la Piattaforma. Anche per questo motivo è utile concordare un confronto preliminare con il personale della Piattaforma, così come descritto all'Art. 9 delle Disposizioni Attuative.

D.5 Vorrei comprendere la corretta interpretazione dell'ammissibilità di alcune voci di costo, in particolare della voce "Costi per servizi" di cui all'Art. 6 - Spese ammissibili del bando. Infatti, nel quale è indicato che rientrano in tale categoria i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del Progetto.

Il dubbio riguarda la riconducibilità in tale voce di costo della spesa sostenuta per commissionare a terzi la costruzione di un prototipo di attrezzatura speciale finalizzata al progetto di R&S — un prototipo non esistente sul mercato, la cui realizzazione richiede competenze specifiche sia progettuali che esecutive.

R.5 La costruzione di prototipi da parte di terzi rientrerebbe nella voce "Costi per servizi" solo se qualificata come ricerca contrattuale o servizio tecnico-specialistico di R&S, descritto in modo puntuale nel progetto.

Nel caso di acquisto di attrezzature speciali o prototipi sostanzialmente assimilabili a beni strumentali, la spesa deve essere imputata alla voce di costo "Strumentazione e attrezzature", con le regole previste dall'Allegato G - Allegato G - Vademecum 2025 ammissibilità rendicontazione spese.

In sintesi, la spesa per il prototipo commissionato a terzi può essere considerata ammissibile nella voce "Costi per servizi" se e nella misura in cui il contratto configuri ricerca contrattuale o servizi tecnico-scientifici integrati nel progetto di R&S, e se ciò è adeguatamente documentato; diversamente, la corretta imputazione è nella voce di costo "Strumentazione e attrezzature", o la spesa potrebbe non risultare ammissibile.